

# **BANDO DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEGLI AFFITTI - ANNO 2015 -**

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione.

## **1. Requisiti per l'ammissione al bando.**

Possono essere ammessi al fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- a)** di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- b)** di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (come risulta da documentazione allegata);
- c)** di essere in possesso di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008 (come risulta da autocertificazione allegata);
- d)** di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di conduttore dell'immobile di proprietà privata o pubblica, in corrispondenza del quale si chiede il contributo, con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali;
- e)** di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di oggetto non intestatario del contratto di locazione ma facente parte del nucleo del soggetto a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione, oppure avente diritto alla successione nel contratto di locazione quale familiare, causa mortis dell'intestatario, o in quanto separato/a legalmente dal coniuge.
- f)** Non aver ceduto in tutto in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite.
- g)** di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come previsto al punto c) della Tabella A della Legge Regionale n. 96/96 e successive mm.ii.;
- h)** di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, così come previsto al punto d) della Tabella A della Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- i)** di non percepire per l'annualità 2015 altro beneficio economico da qualunque Ente erogato e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo così come previsto dal comma 3.2 dell'allegato "A" alla Delibera G.R. 265/2009.
- l)** autocertificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a €. 28216,37;
- m)** autocertificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:  
*fascia A* – valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 pari a €. 13.062,14. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;  
*fascia B* – valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 e l'importo di €. 28.216,37. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a €. 16000,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2015 determinato con D.G.R. 630/2013);

L'ammontare dei redditi imponibili da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2015 ed il valore dei canoni è quello, alla data di presentazione della domanda, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati od in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il contributo previsto dall'articolo 11 della L. 431/1998, ai sensi del comma 3.2 dell'allegato "A" alla Delibera G.R. 265/2009, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Ai sensi del T.U. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere alla autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

## **2. Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano dal suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere indicati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta omologazione della sentenza di separazione.

## **3. Determinazione della situazione economica e patrimoniale.**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione nella quale si attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **4. Limite massimo del canone mensile.**

Con Delibera G.M. n. 104 del 18.05.2006, dato atto della realtà territoriale del Comune e del mercato degli affitti, è stato stabilito un limite massimo di €. 700,00 (settecento//00) di canone mensile di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante.

#### **5. Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, il richiedente può ricorrere, ove previsto, all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, fatta eccezione per la copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con la registrazione annuale (copia della registrazione o della comunicazione del proprietario relativa all'applicazione della cedolare secca), che deve essere presentata unitamente alla domanda.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, art. 76, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso come previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R..

#### **6. Articolazione della graduatoria.**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria generale è distinta in due fasce: A e B nei termini di cui all'Art. 1, salvo effettuazione di sorteggio tra i concorrenti che abbiano ottenuto la stessa posizione

#### **7. Criteri per la formazione della graduatoria e validità e aggiornamento della stessa.**

Il Comune, entro 30 gg. successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale provvisoria secondo i criteri di cui al presente articolo, previa l'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria generale sarà distinta in fascia A e fascia B e verrà ordinata in base ai criteri di priorità per entrambe le fasce, quindi all'incidenza del canone, e in caso di uguale incidenza canone/reddito verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria rimarrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni. Una volta spirato tale termine senza che siano stati presentati ricorsi o quelli eventualmente presentati siano stati decisi, entro e non oltre **il 15 Settembre 2015** il Comune procederà all'adozione della graduatoria generale definitiva secondo i criteri di cui al presente articolo.

La graduatoria definitiva conserva efficacia per un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

#### **8. Durata ed entità del contributo.**

Il contributo ha la durata corrispondente alla vigenza del Decreto 07.06.1999 del Ministero dei lavori pubblici, attuativo dell'art. 11 della L.n. 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente e fino ad esaurimento delle stesse.

L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di €. 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di €. 2.325,00,;

Il contributo decorre dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e comunque nei termini di validità del contratto di locazione.

## **9. Termine di presentazione delle domande.**

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata in modo perentorio dal **8 giugno 2015 al 18 luglio 2015**.

## **10. Modalità di erogazione del contributo.**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e subordinatamente ai tempi di erogazione al Comune da parte della Regione stessa, successivamente alla presentazione delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione.

Ai sensi del punto 10 dell'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, il Comune si riserva di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante. Ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", la percentuale per la fascia "B" non può superare il 40% delle risorse assegnate.

I contributi integrativi, come da delibera di G.M. n° 104 del 18.05.2006, destinati ai conduttori possono venire in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato, con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **11. Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Altopascio.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Altopascio nel seguente orario:

- il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio CASA al secondo piano di Via Cavour n. 64;
- tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'U.R.P. al piano terra di Piazza Vittorio Emanuele;
- oppure potranno essere scaricati dal sito internet del comune: [www.comune.altopascio.lu.it](http://www.comune.altopascio.lu.it);

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, corredate di recapito telefonico.

Le domande potranno essere presentate, **entro il termine inderogabile di cui al precedente art. 9:**

- **direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio;**
- **tramite PEC : [comune.altopascio@postacert.toscana.it](mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it);**
- **tramite posta a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Casa del Comune di Altopascio**, riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

## **12. Presentazione delle ricevute.**

SI RICORDA CHE LE RICEVUTE DEL PAGAMENTO DELL’AFFITTO, COMPLETE DI MARCA DA BOLLO DA € 2,00 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2016 (ART. 12 DEL BANDO), SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE, PENA IL MANCATO RICEVIMENTO DEL CONTRIBUTO.

## **13. Controlli e sanzioni.**

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, a alle nuove disposizioni in materia di decertificazione introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n.183, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, a campione sul 20% delle autocertificazioni presentate, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

L’elenco dei beneficiari del contributo oggetto del presente bando verrà trasmesso agli uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per una più attenta valutazione e per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

## **14. Norme di salvaguardia.**

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

## **15. Norma finale.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/98, alla L.R. n. 96/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L. n. 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione.